



Comune di
**CAMPELLO
SUL CLITUNNO**

Piazza Ranieri Campello, 1
06042 – Campello sul Clitunno (PG)



Via dello stadio, 77 – 05100 – TERNI (TR)

Oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LORO MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E MECCANICA, EFFICIENTAMENTO CON TOTALE RICONVERSIONE “A LED” E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2005 CON “FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI” A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL’ART. 278 d.P.R. N° 207/2010 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS N° 163/2006)



Elaborato n° 4 di 8

Luogo: TERNI

Data: 01/10/2015


Pagine n° 21

Bozza di Convenzione

4.1 – Bozza di Convenzione



il Presidente del CdA
(Massimo Piacenti)

 **ENERSTREET** s.r.l.
Via dello Stadio, 77
05100 TERNI (TR) Italy
C.N. e Part. IVA 01504050558

L'anno duemilasedici (2016), il giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____), in Campello sul Clitunno (PG), in una sala degli uffici comunali, in Via _____ n. _____, avanti a me dott. _____, _____ del Comune di Campello sul Clitunno, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Comune di Campello sul Clitunno, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da _____ per l'attività contrattuale del Comune di Campello sul Clitunno e in esecuzione della Delibera n. _____, in data _____, già esecutiva (di seguito, per brevità, "Concedente");

2) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della _____, come risulta da _____ (di seguito, per brevità, "Concessionario").

I componenti (di seguito, per brevità, "Parti"), della cui identità personale io _____ sono certo,

PREMESSO

1. Con Deliberazione n. _____, in data _____, il Concedente ha aggiudicato la "Concessione del Servizio di pubblica illuminazione del Comune di Campello sul Clitunno" (di seguito, per brevità, "Concessione"), all'esito _____ della procedura di cui all'articolo 278 del D.P.R. 05-10-2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE " (di seguito, per brevità, "Regolamento").
2. All'esito dell'espletamento di tutte le formalità richieste dal Regolamento per l'affidamento della Concessione, la commissione all'uopo nominata ha selezionato quale aggiudicatario la società [la riunione di concorrenti] _____ (già definito "Concessionario").

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 8 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito, per brevità, "Codice"), il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 20 (venti), corredato dalla dichiarazione, sottoscritta dall'istituto _____, di manifestazione dell'interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del PEF di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 144, comma 3-ter del Codice. I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
- a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene in particolare: al numero di pali e di quadri elettrici oggetto di intervento (di seguito, per brevità, "Rete IP"), al livello di illuminamento offerto in gara dal Concessionario, alle ore di accensione della Rete IP. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;
 - b) che la quantità e la qualità dei lavori accessori di messa a norma e di efficientamento energetico della Rete IP siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori accessori per un importo complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
 - c) che la quantità e la qualità della manutenzione della Rete IP, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: tutte le manutenzioni necessarie, nel

corso dell'intera durata della Concessione, ad esclusione dei danni dovuti ad incidenti stradali, ad atti vandalici e ad eventi per i quali sia dichiarato lo stato di calamità naturale, nonché alle modifiche impiantistiche determinate da modifiche alla geometria e/o alla destinazione d'uso delle aree;

- d) che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 4;
 - e) che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara;
 - f) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 8-bis del Codice, l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
- a) IRR del progetto (post tax e post finance) pari a _____;
 - b) DSCR medio pari a _____;
 - c) DSCR minimo pari a _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, "Convenzione"), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La Convenzione ha per oggetto la disciplina delle attività di gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Campello sul Clitunno (di seguito, per brevità, "Servizio") e delle attività di messa a norma e di efficientamento della Rete IP (di seguito, per brevità, "Lavori accessori") mediante lo strumento della concessione di servizi di cui all'articolo 278 del Regolamento.

Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente alla Rete IP meglio descritta al punto 4, lett. a) della Premessa, che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.

Il Servizio è puntualmente descritto nel progetto di gestione presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per brevità, "Progetto di Gestione"), che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.

Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione dei Lavori accessori alla prestazione del Servizio ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori di messa a norma e di efficientamento energetico che sono descritti nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato.

Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione programmata della Rete, nella quantità e nella qualità descritte nell'offerta tecnica del Concessionario, nel rispetto del programma operativo ivi previsto.

Il valore dell'investimento è pari a euro _____ (_____) oltre IVA, dei quali, per i Lavori accessori, euro _____ (_____) oltre IVA.

Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione si renda necessario o si stimi anche solo opportuno:

- a) aumentare l'estensione della Rete IP; ovvero
- b) effettuare Lavori accessori ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di migliorare lo stato della Rete IP

ovvero di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 16, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per aumentare l'estensione della Rete IP oggetto di Concessione e/o per un miglioramento dello stato della Rete e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale dell'investimento e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 8 del Codice.

ART. 2 GESTIONE DEL CONCESSIONARIO

La prestazione del Servizio, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualmente descritte nel Progetto di Gestione.

A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:

- a) progettare e realizzare i Lavori accessori, secondo il programma operativo facente parte dell'offerta tecnica del Concessionario;
- b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione dei Lavori accessori: progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- c) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la messa a norma e per l'efficientamento energetico della Rete IP;

- d) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per il riconoscimento dei TEE da ripartire percentualmente tra Concessionario e Concedente secondo quanto precisato nel PEF, una volta trattenuti dal Concessionario gli importi a copertura delle spese sostenute per l'esecuzione di questa speciale attività, valutati forfettariamente pari al 20% del valore realizzato dalla vendita dei TEE stessi. In caso di mancato riconoscimento dei TEE, il Concessionario non percepirà alcun compenso o indennizzo dal Concedente;
- e) effettuare la programmazione delle attività di gestione del Servizio, tenendo in considerazione le condizioni di traffico e più in generale di utilizzo della viabilità veicolare e ciclopedonale, anche coordinandosi con gli enti responsabili del segnalamento dei lavori in corso sulla sede stradale;
- f) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione nonché nel piano di manutenzione – composto dal manuale d'uso, dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione – che dovrà essere approvato unitamente alla progettazione esecutiva dei Lavori accessori, e che dovrà essere eventualmente aggiornato al termine della loro realizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 8 del Regolamento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità del Servizio dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato della Rete IP e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini dell'ottimizzazione dello stato della Rete stessa. In particolare:

- a) il monitoraggio ante operam consisterà nell'effettuazione di rilievi dello stato della Rete, allo scopo di progettare puntualmente i Lavori accessori relativi a ciascuna porzione di Rete IP;
- b) il monitoraggio in corso d'opera consisterà nella verifica dell'adeguatezza funzionale dei Lavori accessori rispetto agli obiettivi di messa a norma e di efficientamento della Rete IP;

- c) il monitoraggio post operam consisterà nel censimento dei lavori di messa a norma e di efficientamento eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto di rapporti di manutenzione, da presentare al Concedente con le cadenze previste nel Progetto di Gestione, e di un rapporto di manutenzione finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e dei Lavori accessori.

Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvederà, mediante un apposito collaudo (di seguito, per brevità, "Collaudo della Concessione"), che verrà eseguito conformemente a quanto sarà stato indicato nel manuale di collaudo e di accettazione che verrà prodotto in fase progettuale, ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare la Rete IP nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attività rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.

ART. 3 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre a prestare il Servizio sulla base del Progetto di Gestione, dovrà:

- a) assumersi ogni responsabilità in ordine all'assunzione ed al mantenimento al lavoro dei propri dipendenti, i cui contratti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi che li regolano, sia per il trattamento giuridico sia per quello economico oltre che per quelli assistenziale, assicurativo e previdenziale;
- b) far osservare a tutti gli addetti alla gestione ed ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di impianti, attrezzature, macchinari e dotazioni;

- c) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione;
- d) manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta che possano essere avanzate nei confronti del Concedente medesimo, a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti nonché per eventuali infortuni sul lavoro.

Il Concessionario assicura al Concedente il rispetto di ogni normativa specificamente regolante le attività descritte nel precedente ART. 2, s'impegna a richiedere tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la prestazione del Servizio, oltre a quelle che avrà ottenuto in sede di approvazione dei progetti, e s'impegna altresì a comunicare preventivamente al Concedente ogni modificazione del programma operativo da esso Concessionario predisposto relativamente alle predette attività.

ART. 4 CORRISPETTIVO

A titolo di prezzo, il Concedente corrisponderà al Concessionario un canone annuale, aggiornato alla data odierna, complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA.

Il canone annuale complessivo, come sopra determinato, verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate bimestrali posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Il canone verrà aggiornato con cadenza annuale, a decorrere dalla data della stipulazione della Convenzione e sino al termine della Concessione, sulla base dei seguenti indici:

- a) quanto riguarda l'energia elettrica, sulla base dei "Prezzi di riferimento per il mercato di maggior tutela bassa tensione - Illuminazione Pubblica" pubblicati trimestralmente dall'Acquirente Unico (GSE) sul proprio sito;

- b) quanto il resto del canone, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI);

Avendo nel nostro caso il costo dell'energia (ad impianto efficientato) un "peso" rispetto all'intero ammontare del Canone del 43,762 %, il canone annuo C_g verrà al termine del primo anno aggiornato applicando la seguente relazione:

$$C_{ga} = C_g * 0,43762 * \frac{E}{E_0} * 0,56238 * \frac{M}{M_0}$$

ove:

C_{ga} = Canone annuo aggiornato.

C_g = Canone annuo di gestione netto contrattuale iniziale.

M_0 = Indice ISTAT "FOI" al momento dell'offerta.

M = Indice ISTAT "FOI" aggiornato.

E = Prezzo di riferimento medio dei quattro trimestri dell'anno precedente all'ultimo appena trascorso cui si vuol calcolare la variazione relativa del prezzo.

E_0 = Prezzo di riferimento medio dei quattro trimestri dell'anno appena trascorso cui si vuol calcolare la variazione relativa del prezzo.

Quanto agli adeguamenti del canone derivanti dalla modifica della consistenza in termini di numero e potenza dei corpi illuminanti costituenti la Rete IP si procederà come segue:

Come numero dei corpi illuminanti ad inizio concessione si assumerà quello effettivamente determinato in contraddittorio sull'impianto IP oggetto di gara una volta "efficientato" così come da progetto di gara proposto.

Ne consegue che il valore unitario base del punto luce (€/punto luce) sarà uguale al canone annuo dell'offerta di gara C_g diviso il numero dei corpi illuminanti di cui effettivamente si comporrà la Rete IP oggetto di gara una volta realizzato il progetto proposto (efficientamento ed eventuali ulteriori implementazioni).

Successivamente, nel corso della concessione, al fine di adeguare il Canone in funzione della evoluzione della consistenza della Rete IP, l'importo da liquidare sarà calcolato aggiungendo o sottraendo per ciascun corpo illuminante in più o in meno il valore unitario base "per corpo illuminante" come prima determinato moltiplicato ciascuno per un ulteriore fattore pari a:

0,9 nel caso di corpi illuminanti di potenza nominale inferiore a 40 W;

1 nel caso di corpi illuminanti di potenza nominale da 40 a 80 W;

1,3 nel caso di corpi illuminanti di potenza nominale oltre 80 W e fino a 150 W;

1,8 nel caso di corpi illuminanti di potenza nominale superiore ai 150 W.

Nell'anno della installazione / rimozione dei corpi illuminanti in riferimento ai quali procedere all'adeguamento, il valore indicato dai sopra esplicitati calcoli verrà ridotto in proporzione al numero effettivo di giorni dell'anno di riferimento in cui la sua aggiunta / rimozione ha "pesato".

Il canone così riparametrato e revisionato servirà per il calcolo del conguaglio per l'anno appena trascorso e come base per il calcolo degli acconti dell'annata a venire.

Le Parti espressamente convengono che i canoni dovuti dal Concedente al Concessionario possano essere dal Concessionario ceduti all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha una durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data della stipulazione della Convenzione.

ART. 6 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI GENERALI

Le caratteristiche prestazionali generali, descritte nello Studio di Fattibilità e nel Progetto di Gestione, svolgono una funzione d'indirizzo per l'elaborazione della progettazione, per la realizzazione dei Lavori accessori e per l'esecuzione delle altre prestazioni oggetto di gestione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente atto, si applicheranno tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le circolari e le

normative tecniche vigenti, ai quali il Concessionario dovrà scrupolosamente attenersi nello svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

ART. 7 PROGETTAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI, DEI DUE NUOVI IMPIANTI OFFERTI E PRIC

Il progetto dei Lavori accessori, e ciascuno dei suoi allegati, comprensivo del progetto relativo ai due nuovi impianti da realizzarsi a titolo non oneroso per il Comune in via Santa Maria e in via Europa Unita, dovrà essere elaborato dal Concessionario conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto offerto in Gara e nel Progetto di Gestione.

La progettazione dei Lavori accessori dovrà essere approvata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente.

Il Concessionario sarà tenuto a osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'esecuzione di lavori del tipo di quelli oggetto di Concessione.

I Lavori accessori oggetto di Concessione verranno eseguiti in conformità al progetto approvato dal Concedente.

Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente nei casi contemplati dall'articolo 132 del Codice.

Entro il primo anno dall'avvio della Concessione il Concessionario dovrà anche aver prodotto

ART. 8 ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI E DEI DUE NUOVI IMPIANTI OFFERTI

Il Concedente provvederà alla consegna della Rete IP, in contraddittorio con il Concessionario, entro ____ (_____) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un anticipo di almeno ____ (_____) giorni

solari, il luogo e l'ora in cui esso Concessionario dovrà presentarsi per la consegna della Rete IP, consegna che dovrà risultare da un verbale redatto dal direttore dei lavori.

Il Concedente autorizza sin d'ora il Concessionario al preventivo accesso alla Rete IP, al fine di consentirgli il compimento delle operazioni preliminari all'avvio del Servizio.

Tutti i Lavori accessori verranno eseguiti in maniera programmata e in conformità al programma operativo facente parte dell'offerta tecnica del Concessionario.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la Rete IP rimane di proprietà del Concedente, non costituendo la concessione di servizi di per sé titolo idoneo per la costituzione di diritti reali, neppure parziari, a vantaggio del Concessionario al quale però (in conseguenza del pagamento del canone di concessione degli impianti come indicato in premessa al punto 3) viene concessa la possibilità d'uso per ogni qualsiasi ulteriore applicazione non vietata dalle norme e legislazioni vigenti e non interferente con la sua principale finalità di utilizzo (l'illuminazione pubblica).

ART. 9 DIREZIONE DEI LAVORI

I Lavori accessori saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, dotati di specifiche competenze in materia di costruzione e manutenzione di beni del tipo di quelli oggetto di Concessione, nominati dal Concessionario previo gradimento espresso dal Concedente, e remunerati dal Concessionario medesimo. La nomina del/i tecnico/i incaricato/i della direzione dei lavori dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione e comunque prima della data fissata per la consegna della Rete IP.

ART. 10 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Concedente richiede al Concessionario, che a tal fine si obbliga, di incaricare dello svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei Lavori accessori uno o più soggetti da esso Concessionario all'uopo selezionati.

Tra le altre funzioni riservategli dal Codice, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori dovrà in particolare verificare l'applicazione, da parte del Concessionario, delle disposizioni contenute nel piano operativo di sicurezza e di coordinamento, che dovrà essere elaborato da esso Concessionario e approvato dal Concedente.

ART. 11 COLLAUDI

Le operazioni di collaudo saranno svolte in corso d'opera, sulla base di quanto previsto dall'articolo 141, comma 7 del Codice, da un collaudatore nominato dal Concedente, dotato di specifica qualificazione commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

La remunerazione del collaudatore di cui al comma precedente nonché del collaudatore delle opere nel corso dell'ultimo anno di Concessione, come previsto e disciplinato nel precedente ART. 2, sarà a carico del Concedente.

Il Concedente e il Concessionario espressamente convengono che tutte le operazioni di collaudo previste dalla Convenzione avvengano nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel manuale di collaudo e di accettazione che verrà approvato unitamente ai progetti.

ART. 12 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si obbliga a collaborare con il Concessionario, con buona fede e correttezza, nello svolgimento di tutte le attività oggetto della Concessione, la cui corretta esecuzione, da parte del Concessionario medesimo, dipenda anche soltanto in parte da esso Concedente.

ART. 13 GARANZIA PER LA REGOLARE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il Concessionario ha provveduto alla prestazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché sulla base del relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 10% (dieci per cento) del

costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 153, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, garanzia che avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il Concessionario si obbliga a richiedere al Comune di Campello sul Clitunno, beneficiario della garanzia, nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni o per la minore durata residua della Concessione. La polizza contiene la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Comune di Campello sul Clitunno da parte del Concessionario.

A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei Lavori accessori, il Concessionario si obbliga, entro e non oltre la data di avvio dei Lavori accessori, alla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché sulla base del relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo dei Lavori accessori.

ART. 14 ASSICURAZIONI

Il Concessionario si obbliga a presentare, entro e non oltre la data di avvio dei Lavori accessori, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei Lavori accessori.

Il Concessionario si obbliga altresì a presentare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori accessori, se dovuta ai sensi dell'articolo 129, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123.

Il Concessionario ha provveduto alla presentazione di idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, che decorre dalla sottoscrizione della Convenzione fino alla sua scadenza.

ART. 15 ALTA SORVEGLIANZA

La funzione di alta sorveglianza sull'attività del Concessionario dovrà essere effettuata, a cura e spese del Concedente, allo scopo di garantire al Concessionario tutta l'assistenza tecnica, amministrativa e gestionale necessaria durante tutte le fasi di prestazione del Servizio. In particolare, l'alta sorveglianza avrà il compito di monitorare e controllare tutti i processi che potrebbero condizionare la prestazione del Servizio, coadiuvando il Concessionario perché il Servizio sia eseguito con efficienza, efficacia e nel rispetto dei tempi, dei costi e delle modalità convenuti.

ART. 16 TAVOLO DI COORDINAMENTO

Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della prestazione del Servizio.

Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del Procedimento del Concedente.

A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

- a) un rappresentante del Concedente;
- b) un rappresentante del Concessionario;

- c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.

A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al terzo comma del presente ART. 16, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti, secondo quanto previsto e disciplinato nell'articolo 143, comma 8 del Codice.

Le Parti inoltre convengono di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente e comunque entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del valore dell'investimento originario, ai sensi del precedente ART. 1.

ART. 17 RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le Parti espressamente convengono che il ritardo nel pagamento al Concessionario di un massimo di numero 1 (una) rata di canone non costituisca grave inadempimento del Concedente e non possa pertanto dare luogo alla risoluzione della Convenzione per fatto imputabile a esso Concedente.

Le Parti espressamente convengono che il mancato pagamento al Concessionario di numero 2 (due) rate di canone costituisca, al contrario di quanto previsto nel comma precedente, grave inadempimento del Concedente e costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione.

Al verificarsi dell'evento dedotto nel comma precedente, la Convenzione si risolverà automaticamente non appena il Concessionario abbia dichiarato al Concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di volersi avvalere della risoluzione.

In caso di risoluzione automatica della Concessione, il Concedente sarà obbligato a rimborsare al Concessionario tutte le somme di cui al successivo comma 5, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione con la quale il Concessionario abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 2.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, saranno rimborsati al Concessionario:

- a) il valore dei lavori accessori realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Servizio ancora da gestire, incluso il valore dei Lavori accessori ancora da eseguire, valutato sulla base del PEF.

Le somme di cui al comma precedente saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e saranno indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste nei commi precedenti.

ART. 18 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO

Le Parti espressamente convengono che la risoluzione della Concessione per fatto imputabile al Concessionario produca, a vantaggio del Concedente, il rimedio dell'escussione della garanzia per la regolare esecuzione di cui al precedente ART. 13, escludendosi espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Servizio e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di 120 (centoventi) giorni sopra indicato quale termine entro il quale spetta all'ente finanziatore effettuare la designazione del subentrante.

ART. 19 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il PEF oggetto di aggiudicazione, corredato dalla manifestazione dell'interesse a finanziare l'operazione da parte dell'istituto _____, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o condizioni di base nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidano sull'equilibrio del PEF,

previa verifica del CIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolare esecuzione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comporranno la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione.

In tale ultimo caso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dal precedente ART. 17 per il caso di risoluzione e di revoca della Concessione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano economico-finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le parti dichiarano di volersi rivolgere all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

ART. 21 NORME APPLICABILI

Alla Concessione si applicano in via diretta l'articolo 30 del Codice e l'articolo 278 del Regolamento.

Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice e dal Regolamento in materia di concessione di lavori, come previsto espressamente dall'articolo 152 del Codice.

ART. 22 SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

Richiesto io _____ ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l'hanno firmato nel testo

"Servizio di pubblica illuminazione del Comune di Campello sul Clitunno"
Bozza di Convenzione

e negli allegati insieme a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di numero ___ fogli di carta resa legale su pagine intere ___ e parte della presente fin qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con me ufficiale rogante.

IL COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

 **ENERSTREET** s.r.l.
Via dello Stadio, 7/7
05100 TERNI (TR) Italy
C.f. e Part. IVA 01504050558